

dell'articolo 67, comma 1°, della legge stessa, lire 250,000.

Capitolo 54. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383 in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa, lire 350,000.

Capitolo 55. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 68, della legge stessa, lire 234,000.

Capitolo 56. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

Capitolo 57. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

Capitolo 58. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

Capitolo 59. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, *per memoria*.

Capitolo 60. Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare, lire 660,000.

Capitolo 61. Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, lire 105 mila e 500.

Capitolo 62. Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare, lire 20,000.

Capitolo 63. Sussidi annuali a favore dell'istituto d'arti e mestieri « Casanova » e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351), lire 13,000.

Capitolo 64. Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino, lire 8,000.

Capitolo 65. Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche — Orti agrari sperimentali e festa degli alberi — Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello, lire 50,000.

Capitolo 66. Spese e sussidi per la scuola

di lavoro manuale educativo in Ripatransone, lire 21,000.

Capitolo 67. Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili, lire 13,500.

Capitolo 68. Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria, lire 20,000.

Capitolo 69. Indennità di trasferimento ai maestri elementari, lire 30,000.

Capitolo 70. Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici e delle delegazioni governative residenti fuori della sede principale, lire 150,000.

Capitolo 71. Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali, 110,000 lire.

Capitolo 72. Spese d'ufficio e arredamento di locali per l'Amministrazione scolastica provinciale, lire 500,000.

Capitolo 73. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (articolo 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487), lire 103,500.

Capitolo 74. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 (*Spese fisse*) lire 300,000.

Capitolo 75. Spesa occorrente per provvedere alla istituzione di nuove scuole normali (articolo 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487), lire 250,000.

*Spese per l'istruzione media. — Spese per l'istruzione secondaria classica. —* Capitolo 76. Regi ginnasi e licei — Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 — Retribuzioni per supplenze — Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 (*Spese fisse*), lire 10,900,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquale Libertini.

LIBERTINI PASQUALE. L'articolo 19 della legge 17 ottobre 1860 sull'istruzione popolare in Sicilia stabiliva che tutti i comuni di quell'isola che sorpassavano una popolazione di 7000 abitanti avevano diritto all'istituzione di un ginnasio. Ora, precisamente per quella ragione detta due giorni fa dall'onorevole ministro, cioè che bisogna rinunciare a certi ginnasi di provincia che non rispondono più ai fini della società moderna, lo prego di presentare un disegno di legge che dia facoltà al Governo di trasfor-